



# PROHIBITIONE DE COLTELLI



Essendo stata nuouamente introdotta à notizia de Serenissimi Colleggi vna forma di Coltelli stretti, e con punta talmente accuta, che euidentemente si vede dalla forma che si conserua in Palazzo, e che resta impressa in margine del presente proclama esser fatti totalmente per pungere, e non per tagliare, e circa la proibitione di essi militano assolutamente tutte le ragioni, che già diedero motiuo di prohibire i Fucelli alla somiglianza de quali questi onninamente s'accostano.

Volendo perciò i Serenissimi Colleggi riparare à gl'inconuenienti gradi che possono succedere con l'vso di simili armi in pregiudizio del seruiaggio publico, e della vita di particolari; hanno deliberato che se ne publichi la proibitione con gl'ordini seguenti, cioè.

- Che non possa qualsiuoglia persona di qual stato, grado, e conditione che sia compresi ancora li Colonelli, Capitani e Soldati, Stipendiati della Republica, & ogn'altro che hauesse licenza d'armi, portare, tenere, fabricare, acconciare, contrattare, introdurre, ne fare introdurre, cōtrattare, o fabricare simile forte di Coltelli sotto pena di anni cinque di relegatione nel Regno di Corsica, ò di tre anni di Galera à giuditio, & in arbitrio de Serenissimi Colleggi. Dalle quali pene rispettuamente possa essimersi chi v'incorrerà con pagare in Camera Illustrissima scuti cinquecento d'oro.
- Che li relegati per il sudetto cōto siano obligati mandar fede autentica di sei in sei mesi dell'ossaruanza di detta relegatione, ò vero presentarle tutte insieme finita essa relegatione, altrimenti non s'intenda che l'habbiano offeruata, ma debbano cominciarla di nuouo per tutti detti anni cinque.
- Che li relegati come sopra debbano dar sigortà prima di vscir di Carcere d'approuarsi dal Serenissimo Senato, ò Sereniss. Colleggi della somma di scuti due milla d'oro in oro, in offeruazione di detta relegatione, la quale sigortà non dandosi frà vn mese dal dì che gli sarà notificata la sentenza debba offeruarla in Galera à vogare, ò in carcere in arbitrio de prefati Sereniss. Colleggi, a qual resti facultà di moderar detta somma della sigortà in quella minore che loro parerà hauuto risguardo all'essere, e qualità del condannato.
- Che tutti li Coltelleri, & ogni altri che hauessero appresso di loro, ò à loro dispositione coltelli della sudetta qualità debbano disarsene frà il termine di giorni quindeci dal dì della publicatione della presente, acciò del tutto resti estirpata essa qualità d'Armi quali giorni spirati sia immediatamente luogo all'offeruanza di quanto sopra.
- Del che tutto hanno lor SS. Serenissime decretato si facci la presente publica Grida, acciò ad alcuno non possa in verun tempo esserne pretesa ignoranza ne scusa.

Data in Genoua nel Palazzo Regale a 3. Ottobre 1646.

*Nella Cancellaria del M. Horatio Dulmeta Cancelliere, e Segretario.*

1646, adi 12. Ottobre,

**S**l'è publicato il presente proclama à suono di tromba con a'ta, & intelligibile voce per me Marc' Antonio Bianco Ciniraco publico in Piazza di Banchi, & per tutte le Piazze della presente Città, & nelli Borghi di Bisagno, & Borgo di S. Lazzaro, e Lochi soliti, e consueti.

Detto Marc' Antonio.

IN GENOVA, Per Gio: Maria Farroni.

